



Tribunale Ordinario di Cagliari

SEZIONE SECONDA

Il Giudice Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza del 16/09/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

- rilevato che con provvedimento del 20.03.2024 è stato revocato l'incarico al notaio Giovanni Gorini, delegato alle vendite, e che con il medesimo provvedimento è stato conferito nuovo incarico alla dott.ssa Giuditta Grilletti;
- rilevato che con nota del 3.04.2025 la dott.ssa Grilletti ha evidenziato come, da una recente visura ipocatastale, fosse emersa la mancanza della continuità delle trascrizioni nel ventennio, non risultando trascritte le accettazioni di eredità da parte di tutti i conviventi;
- rilevato che, in ragione di quanto rilevato dal Notaio delegato, in data 4.04.2025 sono state sospese le operazioni di vendita e le parti invitate a prendere posizione sulle criticità emerse;
- rilevato che in data 12.09.2025 parte attrice ha depositato gli atti di accettazione dell'eredità;
- rilevato che in data 24.05.2026 la dott.ssa Grilletti ha rappresentato di aver ricevuto il fondo spese dal precedente notaio delegato;
- ritenuto di dover disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita;
- richiamato il provvedimento di nomina della dott.ssa Grilletti, così come integrato dal provvedimento del 6.03.2025;
- vista l'istanza delle parti attrici volta a porre a carico della massa le spese sostenute per l'accettazione dell'eredità, appare opportuno fin d'ora rilevare che si tratta di esborsi funzionali all'acquisto della qualità di erede da parte del singolo soggetto, non diretti alla conservazione, amministrazione o liquidazione del patrimonio comune, né sostenuti nell'interesse indistinto di tutti i conviventi (posto che costituiscono il presupposto per la stessa partecipazione del chiamato alla successione), ragion per cui non paiono sussistere ragioni per considerarle spese a carico della massa;

P.Q.M.

1) preso atto della consegna del fondo spese originariamente assegnato al Notaio revocato, assegna al Notaio Grilletti il fondo spese già disposto;



- 2) dispone la ripresa delle operazioni di vendita già delegate, previa verifica del venir meno delle criticità rilevate in punto di continuità delle trascrizioni;
- 3) dispone altresì che il notaio delegato, ove possa procedersi alle vendite, nel termine di sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento (escluso il mese di agosto di sospensione dei termini processuali), relazioni sullo stato delle operazioni di vendita.

FISSA per la verifica degli esiti delle operazioni di vendita l'udienza del 13 aprile 2027 ore 12:00

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al notaio delegato.

Cagliari, 30/07/2026

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Murru

